

## **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI**

L'assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori, disciplinato dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i. è una misura di politica sociale per le famiglie che hanno 3 o più figli minori nella loro composizione.

### **REQUISITI:**

Il genitore richiedente deve essere:

- Cittadino italiano
- Cittadino comunitario
- Cittadino non comunitario in possesso di Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo / Carta di soggiorno / Permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari / Status di rifugiato/ asilo politico / motivi umanitari o di protezione sussidiaria.

con

- nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983;
- risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) valevole per prestazione agevolate rivolte ai minorenni, per l'anno 2020 pari a euro 8.788,99

Alla domanda, predisposta dall'ufficio competente, occorre allegare:

- Se cittadini non comunitari, fotocopia della Carta di soggiorno o del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo / Protezione sussidiaria o titolare di Status di Rifugiato Politico / motivi umanitari / permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari.
- Fotocopia carta d'identità (solo per i richiedenti che, stante la loro posizione, non sono tenuti ad allegare altro documento munito di foto e rilasciato da una Pubblica Amministrazione).
- Copia dati codice IBAN, postale o bancario, intestato al richiedente (Il documento deve essere emesso dall'istituto e recare nominativo e IBAN).

### **MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all'anno 2020, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2021).

### **DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO**

In seguito alla verifica di compatibilità delle risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene effettuata l'iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, fatto salvo che tale titolo si concretizzi successivamente con un conseguente calcolo della decorrenza dal primo giorno del mese in cui il requisito è venuto in essere.

La cessazione del diritto all'assegno ha valore dal 1° gennaio dell'anno in cui le risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare risultano superiori a quelle previste dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) o dal primo giorno del mese successivo quello in cui viene meno la presenza del terzo minore (esempi: viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi).

Per i possessori di permesso UE di Lungo Soggiorno o di Carta di Soggiorno il diritto all'assegno decorre dalla data di emissione del documento.

Il richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini variazioni relative al nucleo familiare, alla residenza o alla situazione economica.

### **MISURA DELL'ASSEGNO**

L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori è calcolato:

- sino ad un importo massimo di euro 145,14 mensili per le richieste relative all'anno 2020;
- per il numero dei mesi in cui sono presenti i tre minori nella famiglia anagrafica con le caratteristiche precedentemente descritte;
- fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.

Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.

### **PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI**

Il Comune, verificata la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento; l'INPS eroga gli assegni con cadenza semestrale posticipata: pertanto di norma, saranno erogati due pagamenti, ciascuno con l'importo totale dovuto nel semestre precedente.

All'Ufficio comunale competente la/il richiedente o la persona espressamente delegata potrà richiedere informazioni sull'iter della pratica.

Ufficio Comunale di riferimento:

Ufficio n. 3 Palazzo Comunale, piano terra, ala sinistra

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 – email: [ufficio.integrazione@comune.alessandria.it](mailto:ufficio.integrazione@comune.alessandria.it)